

Schema proposto dall'autorità anticorruzione in consultazione pubblica fino al 13 giugno

Modello per stazioni appaltanti Disciplinare per migliorare efficienza e qualità della p.a.

Pagina a cura
di ANDREA MASCOLINI

La progettazione svolta per un committente privato potrà essere utilizzata soltanto se l'opera è stata realizzata; limitato l'avvalimento dei requisiti di professionalità; possibile la rateizzazione del rimborso alla stazione appaltante delle spese di pubblicità dei bandi sui quotidiani; limite del 50% del valore dell'opera per il massimale della polizza Rc professionale. Sono questi alcuni dei principali contenuti della proposta di bando-tipo per i servizi di ingegneria e architettura emesso il 14 maggio dall'Autorità nazionale anticorruzione e che rimarrà in consultazione pubblica fino al 13 giugno.

Il documento si configura come uno schema di disciplinare di gara ed ha la forma di un vero e proprio modello da riempire, con parti obbligatorie e parti facoltative. Nonostante la norma del codice dei contratti pubblici (art. 71) parli di bando-tipo l'Anac in realtà, seguendo quanto già fatto per gli altri servizi e per le forniture, ha optato per la messa a disposizione di un disciplinare-tipo (e non per un bando di gara).

La scelta è stata giustificata con la considerazione che è nel disciplinare che si concentrano le esigenze più avvertite dalle stazioni appaltanti di orientamento e standardizzazione. Non diversamente dagli altri schemi già adottati, il lavoro ha quindi lo scopo di fornire alle stazioni appaltanti uno strumento che innalzi il livello di efficienza e di qualità dell'azione amministrativa, assicurando la massima omogeneità dei procedimenti (come prevede lo stesso articolo 213 del codice), spesso molto difformi.

Lo schema di disciplinare, ai sensi dell'art. 157 del Codice, prende in considerazione la sola procedura aperta di cui all'art. 60 del codice, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di cui all'art. 95, comma 2, del codice. Si tratta di uno schema che sarà vincolante per la stazione appaltante salvo eccezioni limitate, dal momento che è lo stesso articolo 71 del codice dei contratti pubblici ad ammettere la possibilità di discostarsene dando adeguata motivazione di tale scelta.

Nel merito, le indicazioni più rilevanti riguardano innanzitutto la possibilità, per i requisiti di capacità economica-finanziaria di presentare una

«copertura assicurativa contro i rischi professionali» in alternativa al fatturato globale con l'importante limite, introdotto dall'Anac, dell'indicazione di un massimale non superiore al 50% del costo di costruzione dell'opera da progettare. Per le referenze di servizi realizzati con riferimento alle opere private l'Anac specifica che saranno considerati ultimati i servizi per i quali l'opera progettata è stata in concreto realizzata, in continuità con un parere Anac del 21 ottobre 2015; in caso di opere pubbliche varrà invece anche la progettazione che non

abbia portato alla realizzazione dell'opera.

Sul rimborso delle spese di pubblicità dei bandi di gara, l'Anac esclude dal rimborso i costi sostenuti dalle stazioni appaltanti per il servizio di intermediazione del concessionario di pubblicità e ammette la possibilità di rateizzare l'importo. Per il requisito dei servizi di punta lo schema proposto prevede che si possa o «richiedere il possesso dei due servizi di punta in capo a un unico soggetto del raggruppamento oppure in capo a due soggetti diversi» ma i due soggetti devono comunque documentare l'intero importo del singolo servizio. Viene vietato l'avvalimento dei requisiti di idoneità professionale relativi al professionista che esegue la prestazione, al geologo e al coordinatore della sicurezza), mentre gli altri requisiti di capacità tecnica potranno essere oggetto di avvalimento se chi presta il requisito esegue la prestazione.

—© Riproduzione riservata—

